



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006

## COMUNICATO STAMPA



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo\_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc  
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

### CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III Sezione

#### RIUNIONE LUNEDÌ 9 GENNAIO 2017

#### 1. Ricorso A.C. VIGASIO ASD

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Lauricella Filippo seguito gara Abano Calcio/Vigasio del 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Lauricella Filippo da 3 a 2 giornate effettive di gara.

#### 2. Ricorso USD CAVESE 1919

avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Sersale Calcio 1975/USD Cavese 1919 del 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

**RESPINTO**

#### 3. Ricorso ASD TODIS LIDO DI OSTIA FUTSAL

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara ASD Todis Lido di Ostia Futsal/Mirafin del 7.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 364 del 23.12.2016)

**RESPINTO**



Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma

tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo\_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc  
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

#### **4. Ricorso ASD CALCIO CHIERI 1955**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 400,00 inflitta alla reclamante seguito gara ASD Calcio Chieri 1955/Pro Settimo & Eureka del 17.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Campionato Nazionale Juniores – Com. Uff. n. 40 del 21.12.2016)

**5. Ricorso US CIVITANOVESE SSD ARL** avverso le sanzioni dell'ammenda di € 3.000,00 e 2 gare da disputarsi a porte chiuse inflitte alla reclamante seguito gara US Civitanovese SSD ARL/S. Nicolocalcio Teramo Srl del 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

#### **ACCOLTO:**

- annulla la sanzione dell'ammenda e, ai sensi dell'art. 36bis comma 4 C.G.S.,
- infligge al sig. Ronco Giuseppe – medico sociale - l'inibizione fino a tutto il 25.1.2017.

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto,

- riduce ad una giornata la sanzione della disputa di gare a porte chiuse,
- conferma nel resto;
- dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

